

PROCEDURA APERTA
PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI
LAVORO A TEMPO DETERMINATO

CAPITOLATO SPECIALE DI GARA

Procedura aperta di rilevanza comunitaria

Direttiva 2014/24/UE del 26/02/2014

D.Lgs. 18/04/2016, n. 50, e s.m.i.

N. gara ANAC	Denominazione	CIG	Importo a base di gara (IVA e oneri di sicurezza esclusi)	Contributo ANAC
8218411	servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato	883014522C	€ 1.700.000,00	€ 140,00

Gara indetta con Determinazione n. 883 del 05/08/2021 del Direttore della S.C. Amministrazione e Controllo

S.S. LOGISTICA E ACQUISTI

Responsabile: Dott.ssa Leila Rossi

INDICE

CAPITOLATO TECNICO	4
1. Oggetto e finalità.....	4
2. Durata e importo presunto dell'appalto	4
3. Situazione attuale e fabbisogno stimato.....	5
4. Remunerazione del servizio.....	5
5. Ricorso alla somministrazione di lavoro.....	6
6. Modalità di espletamento del servizio	6
7. Referente dell'Agenzia	7
8. Responsabilità e obblighi dell'Agenzia aggiudicataria	8
8.1 Obblighi nei confronti del personale somministrato.....	8
8.2 Obbligo di riservatezza	9
8.3 Responsabilità per danni	9
9. Lavoratori somministrati	9
9.1 Requisiti.....	9
9.2 Mansioni.....	9
9.3 Orario.....	10
9.4 Assegnazione. Periodo di prova	10
9.5 Trattamento economico.....	10
9.6 Mensa.....	11
9.7 Libertà sindacali.....	11
10. Salute e sicurezza del lavoro.....	11
11. Oneri informativi.....	12
12. Controlli	12
ESECUZIONE DEL CONTRATTO.....	12
13. Fatturazione e pagamento dei corrispettivi.....	12
14. Divieto di sospensione del servizio	13
15. Clausola limitativa della proponibilità di eccezioni.....	13
16. Penalità.....	13
17. Risoluzione del contratto e clausola risolutiva espressa	14
18. Recesso	15

19. Cessione dei crediti derivanti dal contratto.....	15
20. Divieto di cessione del contratto.....	16
21. Gestione delle controversie	16
22. Spese accessorie.....	16
23. Disposizioni finali	16

CAPITOLATO TECNICO

Le disposizioni contenute nel presente Capitolato costituiscono **caratteristiche minime** del Progetto ai sensi dell'art. 23, commi 14 e 15, D.Lgs. 18/04/2016, n. 50.

1. Oggetto e finalità

L'ASL BI (d'ora in avanti anche solo "ASL" o "Azienda") intende individuare un'Agenzia per il lavoro, in possesso di autorizzazione rilasciata dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, alla quale affidare il servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato di figure professionali ascrivibili alle categorie economiche del vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) del comparto Sanità, al fine di disporre di uno strumento flessibile che consenta di fronteggiare contingenti carenze di personale in modo da garantire l'adempimento di tutte le attività aziendali, nei limiti e con le modalità indicati dalla legge (in particolare gli artt. 30 sgg. D.Lgs. 15/06/2015, n. 81) e dalla contrattazione collettiva vigente (cfr. art. 5).

Il servizio include le seguenti attività:

- ricerca e selezione dei candidati;
- assunzione e formazione del personale;
- fornitura dei lavoratori temporanei all'ASL e loro eventuale sostituzione;
- gestione amministrativa e disciplinare del rapporto di lavoro;
- pagamento diretto al lavoratore del trattamento economico e versamento dei contributi previdenziali.

Le prestazioni saranno svolte dalla Agenzia aggiudicataria mediante propri operatori. Il rapporto che si instaura tra il lavoratore somministrato e l'ASL è di tipo gerarchico funzionale: il lavoratore, nel periodo della sua prestazione, svolge la propria attività nell'interesse e sotto la direzione e il controllo dell'ASL BI ed è tenuto all'osservanza di tutte le norme di legge e contrattuali applicate ai lavoratori dipendenti, nonché ai proutuari, alle procedure, linee guida, protocolli e modalità operative in uso.

Le singole prestazioni di lavoro saranno individuate e disciplinate con separati contratti di somministrazione.

2. Durata e importo presunto dell'appalto

Il servizio ha durata di **3 anni**, con facoltà di rinnovare il contratto per **ulteriori 2 anni**, fatte salve le ipotesi di risoluzione anticipata o di recesso nei casi previsti dal presente Capitolato, dalla legge o dal Codice Civile.

L'importo presunto dell'appalto per il periodo di durata del contratto, pari ad € 1.700.000,00 per i primi 3 anni e ad € 1.133.400,00 per l'eventuale rinnovo (esclusi IVA, oneri di sicurezza e altre opzioni), comprende:

- costo del lavoro,
- indennità varie
- margine di ricavo.

Detto importo ha carattere presunto; il valore effettivo del contratto sarà determinato dalle prestazioni effettivamente richieste ed erogate e dal margine di ricavo offerto.

3. Situazione attuale e fabbisogno stimato

Al 28/02/2021 sono in servizio presso l'ASL BI n. 24 lavoratori interinali:

<i>categoria</i>	<i>profilo professionale</i>	<i>quantità</i>	<i>% orario lavorativo</i>
BS	OSS	21	100
BS	coadiutore amministrativo	1	100
BS	coadiutore amministrativo	1	80
BS	operatore tecnico di magazzino	1	100
		24	

Il totale delle ore annue per le posizioni sopra evidenziate è di 44.553,60.

L'Azienda attualmente sta ultimando l'espletamento delle procedure concorsuali per CPS infermieri, operatori tecnici di magazzino e, con protocollo d'intesa con le Aziende sanitarie del quadrante, anche per Assistenti Amministrativi, pertanto il fabbisogno medio stimato di lavoratori interinali potrebbe essere il seguente:

<i>categoria</i>	<i>profilo professionale</i>	<i>quantità</i>	<i>% orario lavorativo</i>
D	infermiere	3	100
C	assistente amministrativo	3	100
BS	coadiutore amministrativo	3	100
BS	OSS	3	100
BS	operatore tecnico di magazzino	2	100
		14	

Il totale delle ore annue per le posizioni sopra evidenziate è di 26.208.

I fabbisogni sopra riportati sono puramente indicativi. L'ASL BI si riserva la facoltà di ricorrere alla somministrazione di prestatori di lavoro a tempo determinato in base alle proprie reali necessità restando inteso che, **in caso di mancata richiesta di personale, nulla potrà essere preteso, a qualsiasi titolo, dall'Agenzia aggiudicataria.** Per l'ASL non sussiste, pertanto, alcun obbligo di ricorso alla somministrazione minima.

4. Remunerazione del servizio

L'Agenzia aggiudicataria per tutta la durata del contratto **dovrà mantenere fisse ed invariate le condizioni economiche offerte in sede di gara, incluso il margine di ricavo, indipendentemente dal numero dei contratti di somministrazione attivati.**

L'ASL si impegna a corrispondere all'Agenzia aggiudicataria:

- **per ogni ora ordinaria di lavoro effettuata dal prestatore di lavoro: il costo orario complessivo derivante dall'offerta**, che si modificherà in diretta dipendenza alle variazioni del costo del lavoro determinate dai contratti collettivi del comparto Sanità.

Il costo dell'ora ordinaria lavorata si riferisce e deve ricomprendere i seguenti elementi:

- tutto quanto spettante ai lavoratori sulla base dei CCNL e delle leggi applicabili: retribuzione lorda, rateo tredicesima, rateo ferie, malattie, infortuni, permessi, ex festività, TFR, contribuzioni di legge, assicurazione INAIL, contributo formazione di cui alla L. 276/2003;
 - costi ricerca e selezione del personale,
 - costi di gestione amministrativa e tutto quanto connesso
 - utile d'impresa.
- **eventuali indennità** stabilite dalla legge e dalla contrattazione collettiva integrativa del comparto Sanità (turno, lavoro notturno, compensi incentivanti, ecc.) connesse alla prestazione lavorativa di cui al punto precedente, **senza costi aggiuntivi di intermediazione.**

L'IVA sarà applicata sulla remunerazione del servizio reso dall'Agenzia.

Per le festività ricadenti nel periodo di utilizzo sarà applicata la tariffa dell'ora ordinaria.

Resta a carico esclusivo dell'Agenzia ogni assenza, a qualsiasi titolo effettuata, da parte dei lavoratori somministrati.

Restano a carico dell'ASL le spese relative all'IRAP; a tal fine l'Agenzia aggiudicataria comunicherà l'importo imponibile ai fini del versamento dell'IRAP in relazione a ciascuna fattura emessa.

5. Ricorso alla somministrazione di lavoro

L'ASL ricorrerà alla somministrazione di lavoro nei casi previsti dalla normativa vigente e dalla contrattazione collettiva del comparto Sanità applicabile. Nello specifico, essa potrà stipulare contratti di somministrazione di lavoro a tempo determinato per soddisfare esigenze temporanee o eccezionali, ai sensi dell'art. 36, comma 2, D.Lgs. 165/2001. È rimessa alla valutazione dell'ASL la possibilità di ricorrere alla somministrazione di lavoro per le esigenze dei servizi di emergenza. Per quanto riguarda il tetto massimo dei lavoratori temporanei utilizzati contemporaneamente, si fa riferimento a quanto stabilito dal vigente CCNL comparto Sanità e dalle leggi in vigore.

È escluso il ricorso alla somministrazione di lavoro:

- per i profili professionali delle categorie A e B fino alla quarta qualifica del sistema di classificazione di cui al CCNL del comparto Sanità;
- per i profili professionali delle categorie C e D addetti alla vigilanza e ai compiti ispettivi;
- per la sostituzione di lavoratori che esercitano il diritto di sciopero (art. 32 D.Lgs. 81/2015).

È fatto salvo il disposto dell'art. 36, comma 5, D.Lgs. 165/2001, secondo cui la violazione di disposizioni imperative riguardanti l'assunzione o l'impiego di lavoratori, da parte delle Pubbliche Amministrazioni, non può comportare in ogni caso la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato con le medesime Pubbliche Amministrazioni.

6. Modalità di espletamento del servizio

In base alle esigenze che si manifesteranno durante il periodo contrattuale, l'ASL richiederà singole forniture di lavoro all'Agenzia aggiudicataria. La richiesta dovrà essere trasmessa

mediante posta elettronica certificata con indicazione di:

- numero di lavoratori necessari,
- professionalità richieste,
- titolo di studio e requisiti, fra cui anche l'eventuale grado di esperienza necessario;
- categorie di inquadramento,
- orario settimanale di lavoro,
- numero di settimane di lavoro;
- sede dei servizi ai quali i lavoratori saranno adibiti,
- dati relativi ai trattamenti retributivi e previdenziali, alla posizione e al tasso INAIL applicato ai lavoratori dell'ASL inquadrati nel medesimo profilo.

Per ogni lavoratore da inserire l'Agenzia aggiudicataria – salvi diverse indicazioni da parte dell'ASL – dovrà far pervenire **entro 5 giorni lavorativi** dalla richiesta o entro il termine minore offerto in gara un numero minimo di tre *curricula* di personale immediatamente disponibile alla presa di servizio per il profilo professionale richiesto. Sulla base dei *curricula* inviati l'ASL potrà richiedere all'Agenzia l'organizzazione di colloqui conoscitivi; successivamente all'invio dei *curricula* e/o allo svolgimento dei colloqui, l'ASL, fatta salva la facoltà di richiedere l'invio di ulteriori *curricula*, comunicherà all'Agenzia il nominativo del soggetto selezionato, che sarà sottoposto alla visita di idoneità lavorativa alla mansione specifica effettuata dal Medico Competente dell'ASL.

La copia del contratto tra l'Agenzia fornitrice e il prestatore di lavoro temporaneo dovrà pervenire all'ASL entro 5 giorni dalla stipula.

L'Agenzia aggiudicataria dovrà altresì:

- sostituire il lavoratore somministrato, qualora richiesto dall'ASL, **entro 3 giorni lavorativi** dalla richiesta, in caso di assenza del lavoratore superiore a 5 giorni lavorativi per malattia, infortuni o altri eventi diversi dalle ferie e dai permessi stabiliti dal CCNL del comparto Sanità applicabile;
- sostituire il lavoratore somministrato **entro 3 giorni lavorativi** dall'interruzione della prestazione lavorativa, qualora quest'ultima avvenga per causa imputabile al lavoratore (ad es. dimissioni).

Qualora l'Agenzia fornitrice non mettesse a disposizione il personale richiesto nei termini stabiliti dal presente Capitolato, l'ASL potrà rivolgersi all'Agenzia seconda classificata e, se questa non adempisse, alla Agenzia terza classificata e così via, con addebito all'Agenzia aggiudicataria dell'eventuale maggior costo sostenuto, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

7. Referente dell'Agenzia

L'Agenzia aggiudicataria dovrà indicare all'ASL il nominativo di una persona con funzioni di Referente, cui conferire mandato di rappresentanza nei confronti dell'Amministrazione.

Il Referente, avente facoltà e mezzi necessari per tutte le evenienze relative agli adempimenti degli oneri contrattuali, avrà il compito di programmare, controllare, coordinare e far osservare al personale impiegato le funzioni ed i compiti stabiliti, nonché di curare i rapporti tra l'ASL e l'Agenzia aggiudicataria, con la funzione di garantire uniformità di comportamenti e di procedure. Tutte le contestazioni di inadempienza fatte in contraddittorio con il Referente, si intendono riferite direttamente alla Ditta aggiudicataria.

In caso di ripetute violazioni delle disposizioni del presente Capitolato e delle disposizioni di legge nell'esecuzione del servizio, l'ASL si riserva la facoltà di richiedere motivatamente la sostituzione del Referente; l'Agenzia aggiudicataria sarà tenuta ad adempiere entro 15 giorni dalla richiesta, senza poter opporre alcuna eccezione.

8. Responsabilità e obblighi dell'Agenzia aggiudicataria

Sono compiti e responsabilità dell'Agenzia aggiudicataria:

- garantire la continuità del servizio per tutta la durata contrattuale;
- garantire la copertura dei turni prevista per ciascuna figura professionale;
- operare con il numero richiesto di operatori e limitare fenomeni di *turn over* tali da compromettere la continuità del servizio;
- dare immediata comunicazione all'ASL dell'assenza del lavoratore somministrato e a sostituire il medesimo nei casi previsti dall'art. 6;
- dare immediata comunicazione al Direttore dell'esecuzione di qualsiasi evento di carattere straordinario riguardante l'andamento del servizio, in particolare in relazione ai rapporti con l'utenza;
- comunicare tempestivamente all'ASL le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione del presente appalto, indicando analiticamente le variazioni intervenute e i nominativi dei nuovi responsabili;
- accettare la supervisione e la verifica delle attività svolte, nonché adottare tutte le indicazioni fornite dal Direttore dell'esecuzione.

8.1 Obblighi nei confronti del personale somministrato

L'Agenzia aggiudicataria dovrà ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti in base alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia contrattuale, contributiva, antinfortunistica, assistenziale, di diritto al lavoro dei disabili, assumendo a suo carico tutti gli oneri relativi.

Nei confronti dei prestatori di lavoro temporaneo, nello specifico, l'Agenzia aggiudicataria dovrà:

- stipulare separati contratti individuali di servizio;
- fornire copia del riepilogo mensile delle presenze, che verrà rilasciato dall'ASL all'inizio del mese successivo all'esecuzione della prestazione;
- corrispondere il trattamento economico previsto dal CCNL in vigore;
- versare i contributi previdenziali e assistenziali;
- provvedere a tutti gli obblighi per l'assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali previsti dal DPR 30/06/1965, n. 1124, e ss.mm.ii., fra cui il versamento dei contributi INAIL sulla scorta delle indicazioni fornite dall'ASL;
- attivare, su segnalazione dell'ASL, l'*iter* procedurale per i provvedimenti disciplinari in conformità alle norme contrattuali, qualora si verificano circostanze di fatto disciplinarmente rilevanti.

In caso di inadempienze riguardanti il versamento delle retribuzioni e dei contributi previdenziali dovuti ai lavoratori temporanei, l'ASL verserà direttamente le somme dovute al prestatore di lavoro o all'Ente Previdenziale, rivalendosi sul deposito cauzionale o sulle somme dovute non ancora pagate all'Agenzia.

8.2 Obbligo di riservatezza

L'Agenzia aggiudicataria dovrà ottemperare e assicurare l'osservanza delle norme vigenti sulla tutela della riservatezza – in particolare il Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. 30/06/2003, n. 196) – riguardo a fatti e circostanze acquisiti durante l'espletamento del servizio dal personale somministrato, il quale è da ritenersi vincolato al segreto professionale.

In particolare, le informazioni riservate non debbono in alcun modo essere comunicate o divulgate a terzi, né debbono essere utilizzate da parte dell'Agenzia o di chiunque collabori alle sue attività per fini diversi da quelli contemplati nel presente atto.

8.3 Responsabilità per danni

L'Agenzia affidataria deve adottare ogni precauzione e ogni mezzo necessario ad evitare danni alle persone e cose ed è tenuta, altresì, a far osservare ai propri dipendenti le disposizioni interne dell'ASL BI. In particolare, i lavoratori temporanei dovranno prestare la massima attenzione al buon uso e governo dei beni, immobili e mobili (arredi, mezzi e attrezzature), rivolgendosi tempestivamente ai referenti istituzionali per segnalazioni di eventuali anomalie e richieste di manutenzione, al fine di non recare danno all'utenza.

Qualora, nel corso dell'esecuzione del contratto, si verificano sinistri alle persone o danni alle proprietà, l'appaltatore è tenuto a darne immediata comunicazione scritta all'ASL.

La gestione dei sinistri avviene secondo le modalità e i termini indicati all'art. 24 del D.M. Min. Infrastrutture e Trasporti 7/03/2018, n. 49.

Fermo il disposto di cui all'art. 35, comma 7, D.Lgs 81/2015, l'Agenzia affidataria dovrà contrarre idonea polizza assicurativa R.C.T./R.C.O. a copertura della responsabilità civile contro ogni possibile danno a persone o cose causati dai prestatori di lavoro temporaneo (v. art. 29 del Disciplinare di gara).

9. Lavoratori somministrati

9.1 Requisiti

L'Agenzia aggiudicataria dovrà assegnare ed impiegare personale adeguatamente preparato, professionalmente qualificato e in possesso dei necessari titoli di studio. Il personale incaricato dovrà essere nei limiti d'età previsti dalle leggi vigenti e in possesso dell'idoneità fisica piena ed assoluta, propria delle mansioni a cui saranno assegnati.

Il lavoratore inserito, se extra comunitario, dovrà essere in regola con le leggi sull'immigrazione e possedere il titolo di studio richiesto dalla normativa, riconosciuto come equipollente, e, se previsto, l'iscrizione al Collegio professionale competente. È richiesta altresì una capacità linguistica idonea a sostenere un normale colloquio con l'utente. Tale capacità verrà valutata con un colloquio preventivo con il Dirigente/Responsabile di struttura.

Il personale sarà sottoposto a visita di controllo medico da parte dell'ASL BI.

In ogni momento l'ASL potrà richiedere l'accertamento del possesso dei requisiti previsti.

9.2 Mansioni

I prestatori di lavoro somministrati saranno adibiti alle mansioni e al profilo professionale

previsto per i dipendenti del comparto Sanità, in conformità a quanto previsto dal vigente CCNL applicabile, e per le tipologie di utilizzo previste dalla normativa vigente in materia.

L'attività del prestatore di lavoro presso l'ASL è soggetta alle disposizioni in materia di incompatibilità nel pubblico impiego, in quanto applicabili.

9.3 Orario

L'orario di lavoro sarà fino a 36 ore settimanali, suddiviso su cinque giorni lavorativi (dal lunedì al venerdì), sulla base dell'orario di servizio dei dipendenti dell'ASL; sono fatte salve esigenze diverse.

Non saranno ammesse prestazioni di lavoro straordinarie.

9.4 Assegnazione. Periodo di prova

Il prestatore di lavoro sarà sottoposto ad un **periodo di prova**, così come stabilito nel contratto collettivo per i lavoratori in somministrazione delle Agenzie per il Lavoro.

Il prestatore di lavoro avrà diritto a prestare l'opera lavorativa per l'intero periodo di assegnazione, salvi il mancato superamento del periodo di prova o la sopravvenienza di una giusta causa di recesso o di sostituzione. Il periodo di assegnazione inizialmente stabilito potrà essere prorogato, con il consenso del lavoratore e dell'Agenzia, qualora l'ASL ne avrà ravvisato la necessità.

9.5 Trattamento economico

Il trattamento retributivo sarà quello previsto dal vigente CCNL del personale del comparto Sanità e dalla contrattualistica territoriale ed aziendale, tenuto conto di tutte le sue componenti fisse e variabili (indennità varie, festività infrasettimanali, ecc.), pagabili al loro verificarsi, nonché trattenute fiscali e previdenziali.

Nell'ambito delle voci che concorrono a formare la retribuzione accessoria, l'ASL BI potrà disporre la corresponsione di compensi incentivanti, conseguenti all'assegnazione e al raggiungimento di obiettivi o alla partecipazione a determinati progetti, nel rispetto delle disposizioni contenute nei contratti integrativi aziendali. Eventuali specificazioni sul punto potranno essere evidenziate in occasione dell'attivazione del contratto.

Si riportano i valori retributivi previsti dalla contrattazione collettiva nazionale utili per la determinazione del costo orario:

<i>categoria</i>	<i>costo mensile (1)</i>	<i>costo annuo (2)</i>	<i>stipendio base orario (3)</i>
BS	€ 2.727,17	€ 32.726,04	€ 11,38
BS OSS	€ 2.727,17	€ 32.726,04	€ 11,38
C	€ 3.066,98	€ 36.803,76	€ 12,53
D amm.	€ 3.363,78	€ 40.365,36	€ 13,57
D san.	€ 3.363,78	€ 40.365,36	€ 13,83

<i>categoria</i>	<i>costo mensile (1)</i>	<i>costo annuo (2)</i>	<i>stipendio base orario (3)</i>
DS	€ 3.553,38	€ 42.640,56	€ 14,83
(1) inclusa la 13 ^a mensilità (2) inclusa la 13 ^a mensilità, senza indennità (3) inclusa la 13 ^a mensilità e l'indennità di vacanza contrattuale			

Gli importi ripartiti per categorie professionali del contratto sanità sono da intendersi lordi ed agli stessi possono essere aggiunte, qualora dovute, le seguenti indennità:

<i>indennità</i>	<i>corrispettivo</i>
due turni	€ 2,07
tre turni	€ 4,49
turno festivo	€ 17,82
turno notturno	€ 2,74
pronta disponibilità	€ 25,00 / 12 ore
maggiorazione pronta disponibilità	€ 2,28 ogni ora effettuata

In caso di assenze per le quali norme di legge o contrattuali riconoscano una tutela al prestatore di lavoro, l'Agenzia aggiudicataria corrisponderà la retribuzione spettante allo stesso ed effettuerà il versamento dei contributi, se dovuti per legge.

9.6 Mensa

Il servizio sostitutivo di mensa è corrisposto mediante accesso alla mensa ospedaliera mediante addebito di € 5,16 giornalieri e con un rimborso di € 4,13 giornalieri, al pari di tutti i dipendenti dell'ASL.

L'ASL comunicherà mensilmente all'Agenzia aggiudicataria le quote da detrarre in busta paga.

9.7 Libertà sindacali

I lavoratori somministrati hanno diritto di esercitare presso gli enti utilizzatori i diritti di libertà e di attività sindacale previsti dalla L. 300/1970 e possono partecipare alle assemblee del personale dipendente.

10. Salute e sicurezza del lavoro

L'ASL BI dichiara di essere in regola con la normativa vigente in materia e di aver adottato tutte le misure di sicurezza e di protezione necessarie per la salvaguardia della salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro.

Nei confronti dei lavoratori somministrati l'ASL:

- assicurerà tutte le misure, le informazioni e gli interventi di formazione relativi alla sicurezza e prevenzione previsti dal D.Lgs. 2/04/2008, n. 81, e ss.mm.ii., esclusa la sola formazione di base;

- fornirà all'Agenzia aggiudicataria le informazioni generali sui rischi per la salute e la sicurezza presenti presso l'ASL BI, in particolare quelli connessi all'attività lavorativa in cui i lavoratori saranno impegnati;
- effettuerà, tramite i propri medici competenti, la sorveglianza sanitaria dei lavoratori;
- fornirà i dispositivi di protezione individuale (divise, calzature, mascherine, guanti etc.), quale azione conseguente alla valutazione del rischio.

11. Oneri informativi

Al fine della redazione del conto annuale l'Agenzia aggiudicataria dovrà fornire, su richiesta dell'ASL, le seguenti informazioni:

- l'ammontare delle retribuzioni lorde (a carattere fondamentale e accessorio) corrisposte ai lavoratori interinali (gli importi vanno comunicati al netto degli oneri riflessi a carico dell'Istituzione per versamento dei contributi previdenziali, dei premi INAIL e dell'IRAP);
- le ulteriori spese sostenute a titolo di corrispettivo per il servizio reso.

12. Controlli

L'Agenzia aggiudicataria, su richiesta all'ASL BI, è tenuta a trasmettere copia delle buste paga dei lavoratori somministrati al fine di consentire la verifica circa la regolarità dell'inquadramento, della retribuzione e della contribuzione versata.

ESECUZIONE DEL CONTRATTO

13. Fatturazione e pagamento dei corrispettivi

L'Appaltatore emetterà fatture a carico dell'ASL a cadenza mensile posticipata, sulla base degli ordinativi emessi dalla medesima.

Ogni fattura dovrà riportare la sintesi e il dettaglio relativo ad ogni operatore per le seguenti voci:

- numero di ore effettivamente lavorate nel mese di fatturazione;
- tariffa oraria, così come derivante dall'offerta economica aggiudicata, distinta in:
 - costo del lavoro,
 - remunerazione del servizio;
- totale costo del lavoro;
- totale remunerazione del servizio reso dall'Agenzia (al quale applicare l'IVA);
- totale complessivo (costo del lavoro + remunerazione del servizio);
- costo di tutti i contributi di legge a carico dell'Agenzia, comprensivi anche di TFR, Inail, Ebitemp e Formatemp.

Le indennità dovute in base alla legge e alla contrattazione collettiva integrativa dovranno essere fatturate separatamente, senza applicare costi di remunerazione del servizio.

I termini di pagamento e gli effetti dell'inosservanza di tali termini sono disciplinati dal D.Lgs. 9/10/2002, n. 231, e ss.mm.ii., con riferimento alle disposizioni dettate per la Pubblica Amministrazione e, in particolare, per gli "enti pubblici che forniscono assistenza sanitaria".

A tal proposito, per quanto concerne i tempi della "procedura diretta ad accertare la conformità della merce o dei servizi del contratto" si precisa essa corrisponde alla verifica di conformità in

corso di esecuzione, che sarà effettuata dal DEC entro 30 giorni dal ricevimento di ogni fattura, secondo le indicazioni dell'art. 102 D.Lgs. 50/2016.

Il pagamento è subordinato alla comunicazione degli estremi identificativi dei conti dedicati, ai sensi della L. 13/08/2010, n. 136. I pagamenti delle fatture verranno pertanto effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale tramite conto corrente dedicato.

14. Divieto di sospensione del servizio

All'Appaltatore è fatto divieto assoluto di sospendere ed interrompere il servizio anche nei casi di mancato o ritardato pagamento da parte dell'ASL, fatta salva ogni altra forma di tutela prevista dalla legge.

15. Clausola limitativa della proponibilità di eccezioni

Ai sensi dell'art. 1462 c.c., l'Appaltatore non può opporre eccezioni al fine di evitare o ritardare la prestazione dovuta e disciplinata dal presente Capitolato.

Tutte le riserve che il soggetto contraente intende formulare, a qualsiasi titolo, devono essere avanzate mediante comunicazione scritta all'ASL e documentate con l'analisi dettagliata delle somme di cui ritiene avere diritto. Detta comunicazione dovrà essere fatta entro il termine di 15 giorni dall'emissione del documento contabile relativo al periodo al quale si riferisce la riserva. Non esplicitando le sue riserve nei modi e nei termini sopra indicati, il soggetto contraente decade dal diritto di fare valere le riserve stesse. Le riserve che siano state presentate nei modi e nei termini sopra indicati saranno prese in esame dall'ASL, che emanerà gli opportuni provvedimenti.

16. Penalità

Fatti salvi i casi di forza maggiore – intesi come eventi imprevedibili o eccezionali per i quali l'Appaltatore non abbia trascurato le normali precauzioni in rapporto alla delicatezza e la specificità delle prestazioni e non abbia ommesso di trasmettere tempestiva comunicazione all'ASL –, qualora non vengano rispettati i tempi e le modalità di esecuzione del servizio, l'ASL potrà applicare penalità secondo quanto di seguito riportato:

<i>Evento</i>	<i>Penale</i>	<i>Misura</i>
inadempimento alle prescrizioni contenute nel presente Capitolato	da € 200 a € 3.000	per ogni singolo inadempimento, a seconda della gravità
violazione dell'obbligo del segreto d'ufficio e/o della tutela della <i>privacy</i> (art. 8.2)	da € 500 a € 1.500	per ogni evento, a seconda della gravità
ritardo nella somministrazione/ sostituzione del prestatore di lavoro rispetto ai tempi indicati al precedente art. 6	€ 500	per ogni giorno lavorativo di ritardo

L'ASL BI farà pervenire per iscritto all'appaltatore le osservazioni e le eventuali contestazioni di

inadempimento (anche parziale), nonché i rilievi mossi a seguito dei controlli effettuati o di segnalazioni pervenute, comunicando altresì eventuali prescrizioni alle quali lo stesso dovrà uniformarsi nei tempi stabiliti.

L'appaltatore sarà tenuto a presentare le proprie controdeduzioni entro 5 giorni dal ricevimento della nota di contestazione; il medesimo non potrà addurre a giustificazione del proprio operato circostanze e fatti influenti sul servizio, purché prevedibili, se non preventivamente comunicati per iscritto.

Qualora le controdeduzioni non vengano presentate entro il termine di cui sopra o non vengano accettate dall'ASL BI, verranno applicate le penali sopra descritte; l'incameramento di quanto dovuto a titolo di penale avverrà, in via prioritaria, mediante ritenzione sulle somme spettanti all'aggiudicatario in esecuzione del presente contratto e, qualora queste ultime non fossero sufficienti, sull'eventuale cauzione definitiva.

L'applicazione di penali non esclude il risarcimento del maggior danno e la risoluzione del contratto.

17. Risoluzione del contratto e clausola risolutiva espressa

Oltre ai casi di risoluzione del contratto previsti dall'art. 108 D.Lgs. 50/2016, da esercitarsi secondo le modalità e termini ivi previsti, nonché agli ulteriori casi previsti dalla normativa vigente, l'ASL BI si riserva la facoltà di risolvere di diritto il contratto nei seguenti casi, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., previa comunicazione all'Appaltatore a mezzo posta elettronica certificata:

- frode o grave negligenza nello svolgimento del servizio;
- interruzione non giustificata del servizio;
- gravi e reiterati inadempimenti nell'esecuzione degli obblighi e condizioni contrattuali;
- **gravi violazioni attinenti la retribuzione base oraria, i versamenti contributivi di legge e le quote aggiuntive attuate nei confronti dei lavoratori, sia singolarmente sia collettivamente considerati;**
- applicazione di penali per un importo superiore al 10% dell'importo contrattuale;
- mancata stipula di polizza assicurativa in ordine alle coperture assicurative richieste;
- situazioni indicate nel Patto di integrità in vigore presso l'ASL BI;
- violazione delle norme in materia di tutela della riservatezza, in particolare il D.Lgs. 30/06/2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali);
- violazione delle norme in materia di prevenzione degli infortuni e di igiene del lavoro nei confronti dei propri dipendenti;
- violazione delle norme in materia di cessione del contratto e dei crediti;
- violazione delle norme in materia di subappalto;
- violazione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari (L. 136/2010);
- violazione degli obblighi previsti dal Codice di comportamento adottato dall'ASL BI;
- sopravvenienza di una delle cause di esclusione di cui all'art. 80 D.Lgs. 50/2016;
- sospensione dell'attività commerciale, concordato preventivo, fallimento, amministrazione controllata, liquidazione;
- mancato possesso dei requisiti in capo all'Appaltatore subentrante, qualora si verificasse tale situazione di variazione soggettiva.

L'Appaltatore decaduto dovrà comunque proseguire le singole prestazioni la cui interruzione o sospensione può, a giudizio dell'ASL, provocare danno alla stessa.

L'Appaltatore decaduto ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai servizi o forniture regolarmente eseguiti, decurtato dagli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

Fatto salvo il risarcimento del maggior danno, la risoluzione contrattuale determinerà l'incameramento della cauzione definitiva e la comunicazione all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC).

Con la risoluzione del contratto sorge in capo all'ASL BI la facoltà di scorrere la graduatoria o, comunque, di affidare a terzi la fornitura (o la parte rimanente di questa) o il servizio, addebitando all'Appaltatore decaduto le maggiori spese sostenute rispetto a quelle previste dal contratto risolto.

Gli importi dovuti dall'Appaltatore decaduto verranno recuperati dal deposito cauzionale definitivo e, ove questo non sia sufficiente, da eventuali crediti nei confronti dell'ASL BI.

L'ASL BI si riserva inoltre la facoltà di risolvere di diritto il contratto, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., previa comunicazione all'Appaltatore a mezzo posta elettronica certificata, in caso di sopravvenuta disponibilità di convenzioni di cui all'art. 26 L. 23/12/1999, n. 488, stipulate da Consip S.p.A. o dalle centrali di committenza regionali costituite ai sensi dell'art. 1, comma 455, L. 27/12/2006, n. 296 (art. 1 D.L. 06/07/2012, n. 95).

Per quanto non previsto dal presente articolo, si applicano le disposizioni del codice civile in materia di inadempimento e risoluzione del contratto.

È fatta salva l'applicazione dell'art. 107, commi 1, 2 e 4, D.Lgs. 50/2016 per quanto riguarda la sospensione dell'esecuzione del contratto.

18. Recesso

L'ASL BI ha facoltà di recedere dal contratto in qualunque tempo ai sensi dell'art. 109 D.Lgs. 50/2016, secondo le modalità e termini ivi previsti.

In particolare, l'ASL BI si riserva la facoltà di recedere dal contratto in caso di:

- mutamenti di carattere organizzativo (quali a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, accorpamenti o soppressioni o trasferimenti di strutture aziendali);
- motivate esigenze di interesse pubblico;
- sopravvenienza di disposizioni legislative, regolamentari o autorizzative che non consentano la prosecuzione del servizio.

19. Cessione dei crediti derivanti dal contratto

In applicazione della deliberazione aziendale n. 458 del 23/10/2019, avente per oggetto "Cessioni di crediti da corrispettivo di appalto, concessione, concorso di progettazione e azioni connesse", l'Operatore economico aggiudicatario si obbliga a non effettuare la cessione dei crediti derivanti dal presente appalto.

In ogni caso, a fronte di eventuali notifiche di cessioni di credito, l'ASL BI si riserva la facoltà di

provvedere a notificare l'espresso rifiuto della cessione dei crediti entro i termini di legge.

20. Divieto di cessione del contratto

Fatto salvo quanto previsto dall'art. 106, comma 1, lett. d, D.Lgs. 50/2016, è fatto divieto all'Appaltatore di cedere a terzi il contratto, in tutto o in parte, a pena di nullità ai sensi dell'art. 105, comma 1, D.Lgs. 50/2016 e salvo comunque il risarcimento di ogni conseguente danno.

21. Gestione delle controversie

Le controversie insorte tra l'ASL BI e l'Appaltatore sono risolte, di norma, in via amministrativa. Se la composizione in via amministrativa del reclamo non riesce, può essere tentata la via giudiziale; in tal caso si dichiara sin da ora la competenza esclusiva *ex art.* 29 c.p.c. del Foro di Biella.

22. Spese accessorie

Rimane a carico dell'Appaltatore tutto quanto allo stesso necessario ai fini dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, sebbene non indicato nel presente Capitolato.

23. Disposizioni finali

Per quanto non espressamente previsto nel presente Capitolato si richiamano le vigenti disposizioni normative applicabili ai contratti pubblici e nella materia oggetto del presente appalto, nonché le disposizioni del codice civile, in quanto applicabili.

Non è consentito apportare varianti, anche parziali, al presente Capitolato.